



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE  
*Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE*

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
DPE 0008201 P-4.22.25  
del 07/07/2016



14394835

Camera dei Deputati  
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica  
Ufficio dei rapporti con le istituzioni  
dell'Unione Europea

e p.c.

Ministero delle Politiche Agricole,  
Alimentari e Forestali  
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero delle Infrastrutture e dei  
Trasporti  
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero degli Affari esteri e della  
Cooperazione internazionale  
Nucleo di valutazione degli atti UE

**OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente una Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce le caratteristiche dei pescherecci (rifusione). COM (2016) 273.**

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione elaborata dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

p. Il Capo del Dipartimento  
Cons. Diana Agosti



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

*Roma,*

All' Ufficio legislativo

Nucleo di valutazione degli  
atti dell'Unione europea

S E D E

**Oggetto: Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che definisce le caratteristiche dei pescherecci (rifusione) - COM (2016) 273 - Relazione ai sensi dell'art. 6, comma 4, L. n. 234/2012.**

Si trasmette in allegato, per il seguito di competenza, la relazione indicata in oggetto, predisposta dalla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura.

Il Capo Dipartimento  
Dott. Luca Bianchi



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA  
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA  
E DELL'ACQUACOLTURA

DG FEMAC  
Prot. Uscita del 16/06/2016  
Numero **0010176**  
Classifica



Al Dipartimento delle politiche competitive,  
della qualita' agroalimentare,  
ippiche e della pesca  
**SEDE**

**OGGETTO: Richiesta di Relazione - Proposta di Regolamento COM(2016) 273 che definisce le caratteristiche dei pescherecci.**

Con riferimento alla questione in oggetto, per quanto di competenza, si trasmette in allegato la relazione richiesta accompagnata dalla Tabella di corrispondenza.

Ciò detto, si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento che dovesse necessitare.

Riccardo Rigillo  
Direttore Generale

DIQPAI  
Prot. Ingresso del 17/06/2016  
Numero **0002622**  
Classifica



5

**RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 4, DELLA LEGGE 24  
DICEMBRE 2012, N. 234.**

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
che definisce le caratteristiche dei pescherecci (rifusione)**

**Atto comunitario – Finalità e contesto**

Lo scopo della proposta è di realizzare la codificazione del regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio, del 22 settembre 1986, che definisce le caratteristiche tecniche dei pescherecci, modificando il contenuto dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2930/86, al fine di delegare alle Commissioni Europee il potere di adeguare al progresso tecnico i requisiti per la determinazione della potenza continua dei motori. Quanto sopra in conformità ai principi su cui si fonda l'accordo interistituzionale "*Legiferare meglio*" e anche tramite lo strumento delle consultazioni di esperti. La proposta viene presentata in forma di rifusione; in particolare, la rifusione, insieme alla codificazione dei testi legislativi e alla loro consolidazione, è una delle iniziative adottate dalle istituzioni comunitarie per snellire e semplificare la complessità del sistema giuridico dell'Unione.

**A – Rispetto dei principi comunitari**

La proposta di regolamento rispetta il **principio di attribuzione** e la base legale è da individuarsi nell'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).

Inoltre, la proposta di regolamento rientra nella esclusiva competenza dell'Unione Europea ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del TFUE, pertanto il **principio di sussidiarietà** non trova applicazione.

Infine, risulta osservato il **principio di proporzionalità**. Il contenuto e la forma dello strumento prescelto è in rapporto con la finalità perseguita: la proposta è volta a garantire il perseguimento degli specifici obiettivi della Politica Comune della Pesca (PCP) e, più in generale, l'armonizzazione e la semplificazione del quadro normativo di settore.

*D*

## **B – Valutazione del progetto**

Le disposizioni contenute nel progetto normativo possono ritenersi conformi all'interesse nazionale.

Al riguardo, si evidenzia che la proposta normativa in esame persegue obiettivi di semplificazione. Lo schema di regolamento si pone quale presupposto ritenuto necessario per una normativa dell'Unione chiara e trasparente, sottolineando l'importanza della codificazione delle disposizioni che in materia hanno subito frequenti modifiche nel tempo.

La proposta e i suoi obiettivi, infatti, sembrano coerenti con le politiche dell'Unione, in particolare quelle relative all'ambiente, alla dimensione sociale, ai mercati e al commercio.

## **C – Valutazione d'impatto**

Per quanto concerne la questione inerente l'impatto finanziario della normativa *de qua*, questa proposta di regolamento non prevede ulteriori spese a carico dello Stato Italia.

Inoltre, non si ravvisano aggravii di lavoro amministrativo, ovvero incrementi delle attività di monitoraggio e controllo dell'attività di pesca.

**TABELLA DI CORRISPONDENZA**  
(art. 6, comma 5, Legge 24 dicembre 2012, n. 234)

<p><b>Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea</b> (articolo e paragrafo)</p>	<p><b>Norma nazionale vigente</b> (norma primaria e secondaria)</p>	<p><b>Commento</b> (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria e secondaria)</p>
<p>Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla codificazione del regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio, del 22 settembre 1986, che definisce le caratteristiche tecniche dei pescherecci, e di modifica del contenuto dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2930/86, al fine di delegare alla Commissione il potere di adeguare al progresso tecnico i requisiti per la determinazione della potenza continua dei motori.</p>	<p align="center">//</p>	<p>Trattasi di proposta di Regolamento che codifica le misure tecniche intese alla definizione delle caratteristiche dei pescherecci, e che delega alla Commissione Europea il potere di adeguare al progresso tecnico i requisiti per la determinazione della potenza continua dei motori.</p> <p>La materia trattata ha corrispondenza con norme comunitarie previgenti di cui il provvedimento in esame ne ripropone la codificazione, favorendo l'armonizzazione e la semplificazione del quadro normativo di settore attraverso lo strumento della rifusione.</p>

*B*